

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) GALANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLELIA GALANTINO

Seduta del 24/02/2026

FATTO

1. Il ricorrente, insoddisfatto dall'esito del reclamo, il 13 ottobre 2025 propone ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario lamentando la chiusura dei propri conti corrente, del blocco operativo della home banking e della sospensione della carta di credito e di pagamento. Dichiarò che la decisione dell'Istituto di credito non era giustificata, atteso che uno dei predetti conti ha un saldo attivo e che il secondo ha un fido di €. 5.000,00 dal quale è momentaneamente sconfinato.

Parte attrice conclude chiedendo al Collegio: “[il] ripristino dei conti correnti e dei servizi ad esso legati, nonché riattivazione della carta di credito e di pagamento. Risarcimento del danno causato per l'inoperatività dei conti legati alla mia attività professionale (che mi riservo di quantificare).” In sede di replica, il ricorrente specifica la domanda come segue: “si chiede pertanto al Collegio: di riconoscere almeno un danno da disservizio e perdita chance in via equitativa, ovvero; in subordine, di sollecitare la Banca a una soluzione conciliativa che preveda il ripristino dei servizi essenziali ed un ristoro forfettario dei pregiudizi subiti. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede che il Collegio: rigetti le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità

*sollevate dalla resistente, riconoscendo la sussistenza del preventivo reclamo per entrambi i conti e l'attualità dell'interesse ad agire; dichiarare l'illegittimità del recesso dal conto ***90 e dal correlato blocco dei servizi, disponendo il ripristino del rapporto o, in alternativa, il riconoscimento dell'illegittimità ai fini risarcitori; accerti la non conformità ai principi di buona fede e correttezza delle modalità con cui è stato esercitato il recesso dal conto***68 e disposto il blocco totale dei servizi (carte, POS, home banking) invitando la Banca a ripristinare un'operatività adeguata alle esigenze professionali del ricorrente, previo concordato piano di rientro; condanni la resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, ovvero nella misura che il Collegio riterrà di giustizia, in considerazione della natura professionale dei rapporti e della durata del blocco dei servizi; per ogni ulteriore statuizione che il Collegio riterrà equa e conforme al diritto,"*

2. L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di reclamo. A riguardo rivela che parte attrice, relativamente al conto affidato ***68, contestava il recesso unilaterale dal rapporto con la comunicazione del 17 settembre 2025 e la successiva del 03 ottobre 2025, ha poi proposto ricorso prima del riscontro alle doglianze ed in data anteriore al termine previsto per rispondere alle stesse. Sotto diverso aspetto, il resistente evidenzia che, diversamente da quando assunto ex adverso il conto affidato è attivo, per cui non sussiste interesse ad agire.

Il resistente, con riferimento al conto ***90, asserisce che il cliente non presentava reclamo.

L'Istituto di credito sostiene, inoltre, d'aver comunicato al cliente il recesso dai rapporti e rappresenta che il 16 maggio 2025 segnalava aver rilevato essere stato superato il fido del conto affidato ed intimava di ripianare il debito entro 15 giorni; persistendo la pendenza, la banca comunicava al ricorrente l'intenzione di recedere dall'apertura di credito, dal relativo conto corrente, dagli strumenti di pagamento e dai servizi collegati. Malgrado ciò, assume il resistente, detti rapporti ed i servizi collegati sono tutt'ora operativi e ciò dimostra essere infondata la proposta contestazione.

Il resistente giustifica il recesso dal conto ***90 atteso che il saldo attivo -€ 18,18- non soddisfa le spese e competenze maturate; revocava, quindi, i servizi di pagamento connessi al rapporto ed estingueva lo stesso dal 15 ottobre 2025. L'Istituto di credito considera essere stata legittima la propria condotta e contesta la richiesta di risarcimento del danno, in quanto infondata oltre che generica e non provata.

Il resistente conclude: *"In via preliminare: per tutte le causali esposte e anche non esposte in narrativa, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso proposto da...per mancato rispetto delle condizioni di procedibilità previste dalle Disposizioni di Banca d'Italia o con qualsiasi altra motivazione ritenuta di giustizia; In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio ritenesse di non accogliere l'eccezione preliminare e senza che ciò significhi in alcun modo rinuncia ad essa, nel merito: voglia l'Arbitro Bancario Finanziario, per tutte le causali esposte e anche non esposte in narrativa, disattesa e respinta ogni contraria istanza, rigettare integralmente il ricorso proposto dal sig....e tutte le domande ivi contenute, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, riconoscendo la piena legittimità dell'operato della Banca e la conformità del recesso alle previsioni contrattuali e normative vigenti."*

3. Parte attrice replica invitando il Collegio ad interpretare la condizione di procedibilità *“in chiave sostanziale e non cronologica”* tenuto conto delle reiterate interlocuzioni con l’intermediario. Riguardo all’eccepita mancanza di reclamo con riferimento al conto ***90, la ricorrente sostiene d’aver contestato il recesso in data 17 settembre 2025. Ella sostiene altresì che la formale operatività del conto affidato non elimina il pregiudizio conseguente alla revoca degli strumenti di pagamento. Il ricorrente contesta essere legittimo il recesso unilaterale dal contratto, osservando anche che tale soluzione era stata adottata senza tentare una regolarizzazione dei rapporti con un piano di rientro. Quanto alla richiesta risarcitoria, la ricorrente considera che il danno consiste nelle concrete ripercussioni economiche ed organizzative subite.
4. Il resistente ribadisce la argomentazioni articolate nel primo atto difensivo, riaffermando d’aver agito correttamente nei confronti del cliente, dando esecuzione alle disposizioni codicistiche e specifiche.

DIRITTO

1. Le Disposizioni che regolano il procedimento ABF (Sezione VI, par. 1) prescrivono che il ricorso deve essere proposto, decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

La normativa è finalizzata a tutelare maggiormente il cliente, che potrebbe trovare rapida soluzione positiva a seguito dell’approfondita analisi della problematica sollevata, a salvaguardare le relazioni tra le parti, evitando il contenzioso.

L’importanza del preventivo reclamo giustifica il carattere perentorio del termine che deve intercorrere tra l’iniziale prospettazione delle censure -eventualmente documentate- ed il ricorso, in quanto detto intervallo permette all’intermediario di valutare accuratamente le doglianze mosse ed eventualmente riconoscere, in tutto o in parte, il diritto vantato, con notevole contrazione dei tempi di risoluzione della questione.

Ovviamente, nei casi in cui l’intermediario riscontri negativamente il reclamo in tempi brevi, il cliente può legittimamente proporre ricorso prima della scadenza del termine perentorio, essendo frustrata in tale ipotesi la funzione deflattiva del contenzioso, propria del reclamo (v. decisione del Collegio di Coordinamento n. 15400 del 22 giugno 2021).

Nel caso che occupa, il ricorrente sostiene d’aver proposto reclamo il 17 settembre ed il 03 ottobre del 2025.

L’esame della documentazione allegata al ricorso evidenzia che il cliente nella comunicazione del 17 settembre lamentava il recesso unilaterale del resistente solo dal contratto di conto corrente ***90, mentre nella successiva mail del 03 ottobre 2025 il ricorrente contestava la decisione della Banca anche con riferimento al conto corrente affidato.

La Banca con pec del 20 ottobre 2025 riscontrava il reclamo proposto il 03 ottobre; parte attrice proponeva il ricorso il 13 ottobre, prima della scadenza del termine perentorio dalla ricezione del reclamo.

Nel caso esaminato non trova applicazione il principio di diritto affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione in precedenza ricordata, atteso che l'atto introduttivo della presente procedura è stato proposto prima del riscontro al reclamo e prima del decorso del termine perentorio prescritto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE